



Comune di Arnara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N ° 46 del 09.05.2019

OGGETTO:	Destinazione di risorse aggiuntive alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate 2019, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del CCNL 21 maggio 2018. Sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo al triennio 2019-2021 e ripartizione del fondo risorse decentrate 2019. Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale.
-----------------	--

L'anno **Duemiladiciannove (2019)**, addì nove del mese di maggio alle ore 13,40 nella CASA COMUNALE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'Appello risultano:

- *CAPOGNA FILIPPO*
- *TESTANI DOMENICO*
- *RECINE ORIETTA*

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: Assenti:

X	
X	
X	
3	/

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CATERINA NICOLETTI.

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Sig. FILIPPO CAPOGNA- *Sindaco*, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Destinazione di risorse aggiuntive alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate 2019, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del CCNL 21 maggio 2018. Sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo al triennio 2019-2021 e ripartizione del fondo risorse decentrate 2019. Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni locali che all'art. 7 disciplina i soggetti e le materie destinati alla contrattazione integrativa;
- l'art. 8 comma 1 del ccnl 2016/2018 prevede che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materia di cui all'art. 7, c.4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale;

DATO ATTO che, per l'anno 2018, le Parti, Pubblica e Sindacale, hanno convenuto di stipulare un contratto ponte, definendo nel CCDI 2018 solo la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per il 2018 e stabilendo che gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21.05.2018 troveranno applicazione a decorrere dall'annualità 2019 a seguito della stipula del C.C.D.I. triennale di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

CONSIDERATO inoltre che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti*

disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa...”;

RICHIAMATO il comma 4 del medesimo art 67 del CCNL 21 maggio 2018 per il quale *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;*

RILEVATO che il fondo relativo all’anno 2018 ed alle precedenti annualità è stato incrementato, limitatamente alla parte variabile, ai sensi dell’art 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01.04.1999 nonché ai sensi dell’art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.04.1999, ricorrendo le condizioni previste dalle norme sopracitate;

CONSIDERATO che ricorrono, anche per l’anno 2019, le condizioni per applicare l’integrazione delle risorse variabili di un importo pari ad euro 4.000,00 corrispondente all’1,2% del monte salari anno 1997;

EVIDENZIATO:

- che le sopraindicate risorse sono previste nei capitoli di spesa del personale del bilancio relativo all’esercizio l’anno 2019 e che tali stanziamenti non sono ostativi al rispetto per l’anno 2019 delle norme sul tetto di spesa per il personale ed al conseguimento per l’anno 2019 degli obiettivi di finanza pubblica;
- che le medesime risorse sono destinate a compensare il raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività assegnati al personale dipendente;

RITENUTO , pertanto, di autorizzare, per l’anno 2019, l’integrazione delle risorse decentrate di parte variabile per un importo di euro 4.000,00, ai sensi del nuovo art 67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018;

VISTO inoltre l’art 67 del CCNL 21 maggio 2018 ed esaminato, in particolare, il comma 3 il quale prevede che il Fondo per le risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (tra cui gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 50/2016);
- degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

VISTO l’orientamento applicativo ARAN RAL 085 ove si evidenzia che *“i risparmi di straordinario di cui all’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL dell’1.4.1999, derivanti semplicemente dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste), ..., possono essere utilizzati nell’anno per incrementare le risorse (variabili) destinate alla contrattazione integrativa, ma non danno luogo ad una riduzione stabile del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che, pertanto, nell’anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare”;*

EVIDENZIATO che la disciplina del lavoro straordinario è contenuta nell'art 14 del CCNL 01.04.1999, dal quale si desume che:

a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall'applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;

b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett.b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;

d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);

e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.04.1999;

f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 197 del 10.10.2000 del Responsabile del servizio amministrativo, con la quale il fondo per il lavoro straordinario, per l'anno 2000, ridotto del 3%, viene quantificato nella misura di £ 11.711.306;

EVIDENZIATO che:

- si prevedono risparmi di straordinario destinabili alla integrazione delle risorse decentrate in applicazione del menzionato art. 67, comma 3 lett e) (prima art 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1.04.1999);

- che tale ulteriore incremento risulta compatibile con i limiti imposti dal richiamato art 40 del D.Lgs. n. 165/2001 (rispetto della spesa di personale, rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica);

RITENUTO , pertanto, di autorizzare, anche per l'anno 2019, l'integrazione delle risorse decentrate di parte variabile per un importo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett e) (prima art 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1.04.1999);

ATTESO che l'organo di direzione politica svolge, in sede di contrattazione decentrata integrativa, un ruolo di indirizzo nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;

RITENUTO, pertanto, di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione del fondo risorse decentrate relativo all'annualità 2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 del 23.10.2018, con la quale si è provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 04.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 67 del 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1. di destinare, anche per l'anno 2019 al Fondo Risorse Decentrate del personale– parte variabile – la somma di euro 4.000,00, pari all'1,2% su base annua del monte salari anno 1997 ai sensi dell'art 67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 (prima art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.04.1999) nonché la somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art 67, comma 3 lett e) del CCNL 21 maggio 2018 (prima art 15, comma 1, del CCNL 1.04.1999), per le motivazioni dettagliate in premessa;
2. di precisare che l'erogazione delle predette somme dovrà essere correlata in modo selettivo al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività individuati dal Piano degli obiettivi e dai Responsabili dei servizi per i dipendenti agli stessi assegnati ;
3. di precisare, ulteriormente, che l'erogazione dei compensi incentivanti correlati allo stanziamento delle risorse variabili di cui al presente provvedimento sarà disposta secondo gli specifici criteri definiti dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
4. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di assumere la correlata complessiva spesa nell'ambito del provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019;
5. di fornire alla delegazione trattante di parte datoriale le seguenti linee di indirizzo ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato relativo al triennio 2019-2021 nonché per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2019:

in ordine alla negoziazione del nuovo contratto integrativo decentrato

- in sede di disciplina della nuova indennità per particolari condizioni di lavoro nonché delle indennità relative all'area di vigilanza (indennità di funzione e indennità di servizio esterno), i relativi importi dovranno essere definiti in modo da garantire la disponibilità di risorse sufficienti sia per l'attivazione delle nuove progressioni economiche orizzontali che per la corresponsione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale ed organizzativa;
- con riguardo alla indennità per specifiche responsabilità ed alla corrispondente indennità di funzione (per l'area di vigilanza), dovranno essere puntualmente definite le attività e le connesse responsabilità che danno titolo alla corresponsione dell'emolumento nonché i criteri per la graduazione dell'indennità;
- parimenti, per l'indennità di per particolari condizioni di lavoro dovranno essere specificamente determinate le attività che danno titolo alla corresponsione dell'emolumento ed il corrispondente importo dell'indennità;

in ordine alla ripartizione del fondo risorse decentrate 2019

- utilizzo del Fondo ex art 67 del CCNL del 21.05.2018, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali pregresse, per il riconoscimento delle indennità di turno, reperibilità, particolari responsabilità nonché delle nuove indennità previste dal CCNL 21/05/2018 (indennità di servizio esterno, di funzione, per particolari condizioni di lavoro), in presenza dei presupposti giuridici fissati dal CCNL e dal CCDI;
 - di utilizzare l'eventuale esubero della parte stabile del fondo per l'erogazione di compensi per la *performance*, subordinatamente all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli responsabili dei Servizi;
 - con riguardo alle nuove progressioni economiche orizzontali, si esprime l'indirizzo di attivare tale istituto per l'anno 2019, garantendo eguale accesso a tutte le categorie, entro il limite di disponibilità delle risorse di parte stabile.
2. di dare atto che la presente deliberazione ha carattere di indirizzo e che la Giunta Comunale comunque valuterà successivamente la proposta di accordo per la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione da parte della delegazione trattante di parte pubblica;
 3. di trasmettere copia del presente atto al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale e di pubblicare lo stesso all'Albo pretorio on line;
 4. di trasmettere altresì copia del presente atto alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, al fine di consentire il celere avvio delle trattative per la sottoscrizione del nuovo contratto integrativo decentrato, con votazione favorevole unanime.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Filippo Capogna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Nicoletti

Il sottoscritto Messo Comunale,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Arnara, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Arnara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Nicoletti

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Nicoletti



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email – info@comune.arnara.fr.it
SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it Codice Fiscale 80001610601

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA SEGRETERIA AFFARI LEGALI E PERSONALE

Numero Registro Generale N. 456

Numero Registro dell'Area di Segreteria e Affari Legali e Personale N. 42

Data 30 Dicembre 2020

**OGGETTO: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l' anno 2020
(CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018).**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SEGRETERIA AFFARI LEGALI E PERSONALE

F.to Dr. Franco Loi

- Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

- *il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;*
- *la costituzione del fondo per le risorse decentrate e un atto di natura gestionale;*
- *le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;*
- *le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:*
 - *RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004,*
 - *RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;*
- *la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;*
- *L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il " Fondo risorse decentrate ", e costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza , nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità ". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";*
- *L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'intera erogazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza " con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 e lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56 quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;*
- *L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";*

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di live/lo dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- la dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21 maggio 2018 prevede che: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

EVIDENZIATO che il rapporto tra il menzionato art 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 e l'art 23 del D.Lgs. 75/2017 è stato oggetto di discordanti soluzioni interpretative ad opera della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 99/2018) secondo cui gli incrementi del trattamento accessorio previsti dalla disposizione contrattuale surrichiamata soggiacciono al limite previsto dall'art 23 del D.Lgs. 75/2017 nonchè ad opera della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione 221/2018) per la quale viceversa i predetti incrementi restano esclusi dal perimetro di applicazione del menzionato art 23 del D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, chiamata a pronunciarsi sulla questione di massima relativa alla portata applicativa dell'art 23 del D.Lgs. 75/2017 rispetto agli incrementi previsti dall'art 67, comma 2, lett a) e b) del nuovo CCNL, ha stabilito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l' art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RILEVATO che le risorse decentrate per l' anno 2020 sono disposte ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09.09.2019 esecutiva ai sensi di legge

PRESO ATTO delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie che con la deliberazione n.6/2018 ha stabilito che *"gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall' art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"*, cui è seguito il parere della Corte dei Conti del Veneto, contenuto nella deliberazione n.264/2018, la quale ha avuto modo di precisare che tale indicazione della Sezione delle Autonomie si applica anche per gli anni precedenti nei confronti degli enti che non avessero definite i criteri con le parti sindacali e, soprattutto, non avessero approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi, unico che permette il sorgere del diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti pubblici (*ex muftis* Cass. Sentenza n.13937/2017);

RICHIAMA TA la deliberazione n. 429/2018/PAR della Sezione regionale di controllo Veneto della Corte dei Conti ove si conferma che *"l' intervenuto accantonamento degli incentivi di cui al citato art. 113 D lgs. 50/2016, anche se anteriori al 01/01/2018, sia da considerarsi escluso dal computo della spesa per il personale e dai limiti del fondo produttività"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell' anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell' anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l' anno 2020;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 risulta pari a complessivi € 29.999,93 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 26.499,33;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l' anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate

CONSIDERATO che il Comune:

ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;

nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

SENTITE le RR.SS.UU.;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 40.425,40 (di cui: RISORSE STABILI = € 24.652,70 e RISORSE VARIABILI = € 15.772,70) come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2020", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 nell'attesa della stipula del contratto decentrato;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 19.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 10.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG - parte economica relative al triennio 2019-2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 56 del 12.06.2003 e ss.mm. ed ii.;

VISTO lo Statuto comunale

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 15.12.2020, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità di gestione dell'Area Segreteria - Affari Legali e Personale;

VERIFICATA in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 28/12/2013 e dall'art.6 bis della L. n.241/90 la insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 2) di dare atto che l'importo delle risorse integrative dell'anno 2020 non supera gli importi previsti del fondo relativo all'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019-2021, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2020;
- 3) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggette a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali, tra l'altro: le progressioni economiche orizzontali storiche e le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020;
- 4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell' art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Amara per 15 gg consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA SEGRETERIA AFFARI LEGALI E PERSONALE

F.TO DR. FRANCO LOI

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	22.499,9
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	1.580,8
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	57,19
(4) R.I.A. E ASSEgni AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	
TOTALE RISORSE STABILI	24.652,70
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	4.000,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	4.000,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	9.272,70
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998	0,00
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	2.500,00
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	11.772,70
TOTALE RISORSE VARIABILI	15.772,70
TOTALE	40.425,40
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	26.499,93
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	26.499,93
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	26.499,93
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	26.499,93
LIMITE OK	



COMUNE DI ARNARA
Provincia di Frosinone
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Verbale n. 43 del 04.01.2021

Oggetto: Parere alla costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020

Il Revisore dei conti del Comune di Arnara,

p r e m e s s o

- che il Revisore è tenuto al rilascio della certificazione di compatibilità dei costi per la contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che le norme di legge in materia di CCDI e soprattutto le varie pronunce delle sezioni di controllo delle Corti dei Conti, oltre che le indicazioni dell'Aran e della RGS, vietano la corresponsione delle somme variabili che non siano la conseguenza di un progetto di miglioramento dei servizi erogati dall'Ente, tramite la fissazione di obiettivi importanti, credibili e sfidanti fissati all'inizio dell'anno e quantificabili tramite procedure standardizzate di rilevazione delle performance "per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico" (Sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 23/2016);
- che in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento si rientrerebbe nell'ipotesi prevista dal principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato al D.Lgs. 118/2011, per il quale "le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";
- che in data 04 gennaio 2021 è stata ricevuta la documentazione per il rilascio del parere relativamente all'approvazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2020;
- che le risorse indicate nel calcolo effettuato secondo il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per l'anno 2020 ammontano ad € 40.425,40 di cui € 15.772,70 per risorse variabili;

- che il Responsabile del Servizio dà atto che il limite del salario accessorio anno 2016 è stato aumentato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- che il MEF con parere del 24 gennaio 2013 ha evidenziato che le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi;
- che la sezione di controllo della regione Molise con la deliberazione n. 15/2018 del 7 febbraio ultimo scorso, ha riaffermato che la corretta gestione del fondo comprende "tre fasi obbligatorie e sequenziali" e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate;
- che le tre fasi sono: 1) individuazione in bilancio delle risorse; 2) adozione dell'atto di costituzione del fondo; 3) sottoscrizione del contratto decentrato annuale;
- che solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare, secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità), spiegano la Corte dei Conti del Friuli e quella del Molise.

Raccomanda

- che il pagamento delle somme avvenga se, e dopo aver, approvati tutti i documenti propedeutici e formali, che nel caso specifico diventano sostanziali, come sopra riportato e se l'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e il Sistema di misurazione e valutazione della performance sono stati approvati in tempo utile e sia avvenuta la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione degli obiettivi raggiunti.

Visti


i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria da parte dei relativi responsabili dei servizi ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Tutto ciò premesso, visto e raccomandato,

a condizione si tenga conto di quanto sopra premesso e raccomandato e solo dopo che i rispettivi Responsabili dei Servizi (del Personale e Finanziario) abbiano verificato che l'Ente ha rispettato tutto l'iter sopra descritto, si esprime parere favorevole alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020.

L'organo di revisione economico - finanziaria

Rag. Giovanna Frasca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, e dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

APPONE

La copertura finanziaria della spesa

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 17/2021

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi:

il 5 GEN 2021

dal giorno

al 20.01.2021

nel sito web istituzionale - sez. Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1, della legge 18/05/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

il 5 GEN 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO